

Studio Legale Associato
Avv. Roberto FORTUNATO – Avv. Sergio ONESTI
Via G. Ripamonti, 66 – 20141 Milano
Tel.:02/53.900.91- Fax n. 02/55.21.95.41
e-mail: avvrobfor@libero.it
indirizzo di pec: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -
MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO**

RICORSO N. 2040/2020

SEZIONE IV – UDIENZA CAMERALE 21.1.2021

* * *

Adempimento dell’Ordinanza Collegiale n. 2482/2020 nel ricorso n.2040/2020, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 11/14.12.2020, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito *Internet* del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

Premessa

La sig.ra **TALOTTI ELENA** ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento PG-0287045/2020 del 3 agosto 2020, emesso dal Direttore di Area della Direzione Casa del Comune di Milano - Area Assegnazione Alloggi di ERP - Ufficio contenzioso e attività di supporto, consegnato a mani il 5 agosto 2020, di rigetto del ricorso avverso il precedente provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 880-Piano 2019, ai sensi dell'art. 15 del Reg. Reg. n.4/2017, emesso in data 10 giugno 2020 dal medesimo Direttore di Area; e tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

Come disposto dal Tribunale adito con l’Ordinanza Collegiale n.2482/2020 si procede all’integrazione del contraddittorio e a tal fine il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale

“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MILANO

RICORSO IN MATERIA DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

della Sig.ra **TALOTTI ELENA**, nata a Milano il 1.10.1977, residente in Milano, c. f.: TLT LNE 77R41 F205D, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fortunato, c. f.: FRT RRT 56T31 F205R (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al fax n. 02/55.21.95.41, ovvero all'indirizzo di p.e.c: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it) ed elett. te domiciliata presso il di lui studio, in Milano - via G. Ripamonti, 66 – giusta procura allegata al presente atto

contro

COMUNE DI MILANO (c. f.: 01199250158), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti di

ABOU HATAB Hadir Moustafa, res.te in 20146-Milano, via Giambellino n.58, c.f.: BHT HRM 87H41 Z336P, punteggio ISBAR 28,719, controinteressato come indicato dal Comune,

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento PG-0287045/2020 del 03/08/2020, emesso dal Direttore di Area della Direzione Casa del Comune di Milano - Area Assegnazione Alloggi di ERP - Ufficio contenzioso e attività di supporto, consegnato a mani il 5.08.2020 (doc.1), di rigetto del ricorso avverso il precedente provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 880-Piano 2019, ai sensi dell'art. 15 del Reg. Reg. n.4/2017, emesso in data 10/6/2020 dal medesimo Direttore di Area (doc.2); e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

FATTO

1. Il nucleo familiare della ricorrente si compone della stessa e di tre figli, tutti minorenni. Il primo è nato in data 17.12.2004; le due gemelle sono nate in data 29.10.2010.
2. A causa della situazione personale della ricorrente e di un vissuto particolarmente difficile, il nucleo familiare è seguito, da tempo, dai Servizi sociali del Comune di Milano. In particolare, per quel che interessa in questa sede, si rinvia al provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni di Milano e alle disposizioni concernenti l'inserimento del nucleo, attraverso il Servizio Sociale, in alloggio di semi autonomia della Cooperativa La Strada (doc.3, il decreto del Tribunale, che si produce, reca parti oscurate ed omesse, concernenti dati di terze persone).
3. Nel quadro del percorso di autonomia proposto dalla predetta Autorità Giudiziaria, la ricorrente e le due gemelle sono state, infatti, collocate - e domiciliate temporaneamente – dal Servizio Sociale del Comune di Milano presso la Cooperativa La Strada e sono state inserite, quali ospiti, in uno dei c.d. alloggi per l'autonomia concernente il progetto denominato "Casa Mia". Come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 11.7.2020 dalla Cooperativa La Strada: "(...) **l'alloggio per l'autonomia dove il nucleo è ospite è una struttura di accoglienza mamma/bambino accreditata con il Comune di Milano-area residenzialità.** Per tale accoglienza il Comune di Milano paga una retta giornaliera per il nucleo. La signora ha raggiunto tutti gli obiettivi posti dal progetto concordato con il servizio sociale inviante e ha bisogno di una casa per poter vivere con le proprie figlie e riunire il figlio maggiore che è ospite presso un'altra comunità come previsto dal progetto. Aggiunge, la Cooperativa La Strada, che: "(...) **il nucleo non può prendere residenza nell'alloggio per l'autonomia in quanto struttura accreditata con il**

- Comune di Milano**” (grassetto e sottolineature dello scrivente) e che la ricorrente ha dovuto assumere **“la residenza presso casa dei suoi genitori dove vivevano le bambine perché non aveva alternative e doveva riunirsi con le minori”** (v. relazione, doc. 4).
4. La ricorrente ha quindi partecipato all’Avviso Pubblico 880 Piano 2019 per l’assegnazione di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.
 5. Con lettera datata 10.6.2020 il Comune di Milano – Area assegnazione alloggi - nel quadro delle attività di verifica svolte ai sensi dell’art. 15 c. 2 e c.3 del Reg. Reg. n.4/2017, comunicava alla ricorrente che: **“Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del R.R. n.4/2017 e s.m.i, questa Amministrazione ha avviato l’istruttoria delle domande concernenti l’Avviso 880 (...). Nel corso dell’attività istruttoria suindicata è stato accertato che: - non sussiste la condizione familiare di cui al punto 11.3.a) dell’Avviso 880), e al punto 3.a) dell’Allegato 1 del cit. R. R. cit. 4/ 2017 (- 10 punti), in quanto, da verifiche effettuate presso l’Anagrafe del Comune di Milano, Lei risulta iscritta nello stato di famiglia di suo padre (...); - non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.1.A4) dell’Avviso 880, e al punto 6. A4) dell’Allegato 1 del cit. R.R 4/ 2017 (- 4 punti), in quanto Lei non risulta dimorare presso una struttura di assistenza e beneficenza, ma collocata dal 04.12. 2018 presso un alloggio messo a disposizione dalla Coop. Soc. “La Strada”. Pertanto, il punteggio ISBAR della sua domanda id Pratica 1663497 N. Prot.U1.2019.0033431 del 21.11.2019 è stato variato ed è pari a 17,845 (punteggio ISBAR 31,845 - 10 - 4 = 17,845)”** (doc. 2 cit.).
 6. La ricorrente formulava ricorso contro la variazione di punteggio (doc.5), deducendo che: **“(…) Relativamente alla condizione del punto 11.1.A4 produco dichiarazione della Cooperativa La Strada dalla quale si evince con chiarezza che sono ospite di una struttura di accoglienza mamma/bambino su invio di Servizi Sociali del Comune di Milano (...). Rispetto al punteggio di cui al punto 11.3.a evidenzio che, proprio in quanto ospite di struttura di accoglienza, non ho potuto trasferire la residenza anagrafica nel luogo nel quale sono provvisoriamente alloggiata e ho dovuto lasciarla presso la casa dei miei genitori. La mia condizione oggettiva di persona sola con minori a carico è pertanto non solo evidente ma certificata e verificata (...)**”.
 7. Il Comune di Milano respingeva il predetto ricorso (doc. 1 cit.) assumendo che: **“(…) Visto il ricorso (...) avverso il provvedimento di variazione dalla graduatoria (...). Atteso che, per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di cui al punto 11.1.A4) dell’Avviso e 6.A4) dell’Allegato 1 del R. R. 4/2017 è necessario che il nucleo richiedente si trovi collocato “da almeno un anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute”. Considerato che Lei non risulta collocata in un centro di assistenza o di ricovero adibita ad ospitare i soggetti presso le preposte strutture ricettive ma, è inserita in un alloggio definito (...), in semi autonomia. Atteso che la condizione di “persona sola con uno più minori a carico” deve corrispondere alla situazione demografica del nucleo familiare che risulta iscritto in anagrafe. Considerato che in base agli accertamenti anagrafici effettuati dalla scrivente Area i signori (...) risultano presenti nel suo stato di famiglia (...) quindi il mancato riconoscimento della predetta condizione risulta corretto. (...) Rigetta il ricorso per i motivi esposti in narrativa confermando il provvedimento del 10/6/2020 (...)**”.
 8. L’Amministrazione ha riscontrato la richiesta di indicazione del c.d. controinteressato fornendo le relative generalità.

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 C.2 E C.3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE LOMBARDIA N.4/2017 IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N.16/2016 E SUCC. MOD.; NONCHE' IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO 1 AL REG. REG. N.4/2017 (PUNTI 3 E 6) E ALL'AVVISO PUBBLICO N.880 (PUNTI 10 E 11).

II - ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O DI ISTRUTTORIA; MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI; SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO; CONTRADDITTORIETA'; IRRAGIONEVOLEZZA; ILLOGICITÀ.

Come si è sopra dedotto, l'Amministrazione, nel quadro delle attività di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 15 c. 2 e c.3 del Reg. Reg. n.4/2017, ha variato la posizione in graduatoria della ricorrente eliminando:

a - il punteggio concernente la condizione familiare di persona sola con minori a carico (punto 11.3 a, dell'Avviso 880 e punto 3.a, dell'Allegato 1 del Reg. Reg. n. 4/ 2017, pari a 10 punti);

b - il punteggio concernente la condizione abitativa relativa al luogo di dimora (punto 11.1.A4 dell'Avviso e 6.A4 dell'Allegato 1 del R. R. 4/2017, pari a 4 punti).

Vediamo cosa stabiliscono la Legge Regionale in vigore e le disposizioni specifiche di cui al Regolamento Regionale n.4/2017 e all'Avviso n.880.

La Legge regionale n. 16/2016 e succ. mod., in particolare, prevede:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Sistema regionale dei servizi abitativi)

1. La presente legge disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale dei servizi abitativi al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio (...)

(...) "TITOLO III - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

CAPO I - DISCIPLINA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

(...) Art. 21

(Ambito di applicazione)

1. I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo, accertato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 23, che non consente loro di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, ovvero ai servizi abitativi sociali di cui al titolo IV (...).

(...) Art. 23

(Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)

(...) 10. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:

a) del disagio familiare, dato dalla presenza di persone ultrasessantacinquenni, con grave disabilità, minori, famiglie di nuova formazione, persone sole, genitori separati o divorziati;

b) del disagio abitativo, dato da condizioni abitative e dell'alloggio improprie, sovraffollamento, presenza di barriere architettoniche o da altre situazioni meritevoli di attenzione;

c) del disagio economico, dato dalla situazione economica del nucleo familiare;

d) del periodo di residenza nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare e della durata del periodo di residenza in Regione (...)

Il Regolamento regionale lombardo n. 4/2017 – Allegato 1 (doc.6) - prevede:

"ALLEGATO 1

CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE E RESIDENZA

Condizioni familiari

(...)

3. NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

a) Persona sola con uno o più minori a carico

Punti 10

b) Persona sola

Punti 9

(...) **Condizioni abitative**

(...) **6. ABITAZIONE IMPROPRIA**

A. Richiedenti che dimorino

A1 (...)

A2 *Temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l. r. 16/2016*

Punti 6

A3 *In strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche*

Punti 5

A4 Da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute **Punti 4**

Infine, l'Avviso Pubblico n.880/2019 (doc.7) prevede:

10.CONDIZIONI FAMILIARI

“(...) 10.3. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

a) Persona sola con uno o più minori a carico

punti 10

b) Persona sola

punti 9

“(...) 11. CONDIZIONI ABITATIVE

(...).

11.1. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. (...)

A2. *temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l. r. 16/2016.*

punti 6

A3. *in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.*

punti 5

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute **punti 4”**

Come si è sopra dedotto – ma appare opportuno riportarlo in sintesi - il provvedimento di variazione del punteggio (doc. 2 cit.) recita:

“(...) non sussiste la condizione familiare di cui al punto 11.3 a) dell'Avviso 880), e al punto 3. A) dell'Allegato 1 del cit. R. R. cit. 4/ 2017 (-10 punti), in quanto, da verifiche effettuate presso l'anagrafe del Comune di Milano Lei risulta iscritta nello stato di famiglia di suo padre (...); non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11. 1 A 4) dell'Avviso 880, e al punto 6. A 4) dell'Allegato 1 del cit. R.R 4/ 2017 (-4 punti), in quanto Lei non risulta dimorare presso una struttura di assistenza e beneficenza, ma collocata dal 04.12.2018 presso un alloggio messo a disposizione dalla Coop. Soc. “La Strada”.

Il successivo provvedimento di rigetto del ricorso avverso la variazione del punteggio – che si riporta in sintesi nella parte che quivi interessa – (doc.1 cit.) recita:

“(...) per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di cui al punto 11.1 A4) dell'Avviso e 6.A4) dell'Allegato 1 del R. R. 4/ 2017 è necessario che il nucleo richiedente si trovi collocato “da almeno un anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute”. Considerato che Lei non risulta collocata in un centro di assistenza o di ricovero adibita ad ospitare i soggetti presso le preposte strutture ricettive ma, è inserita in un alloggio definito, (...), in semi autonomia. Atteso che la condizione di “persona sola con uno più minori a carico” deve corrispondere alla situazione demografica del nucleo familiare che risulta iscritto in anagrafe. Considerato che in base agli accertamenti anagrafici effettuati dalla scrivente Area i signori (...) risultano presenti nel suo stato di famiglia (...).”

Ciò premesso si osserva.

A – Quanto alla variazione del punteggio concernente la condizione familiare di persona sola con minori a carico.

L'incipit della Legge Regionale è chiaro: **“La presente legge disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale dei servizi abitativi al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio (...)”** (art.1); nel prosieguo, e più specificamente: **“(...) I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo, accertato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 23 (...)”** (art.21).

Nel caso di specie risulta pacifica la circostanza – in quanto nota e riconosciuta dall'Amministrazione nei propri provvedimenti - che la ricorrente sia ospite – insieme alle due figlie - presso un alloggio per l'autonomia e più precisamente presso una struttura di accoglienza mamma/bambino accreditata con il Comune di Milano-area residenzialità; struttura messa a disposizione dalla Cooperativa La Strada sulla base della convenzione stipulata con l'Amministrazione; e ciò a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni e dei Servizi Sociali del Comune di Milano.

Del resto, come appare dal sito della Cooperativa La Strada (<http://www.lastrada.it/it/la-cooperativa-la-strada>) alla voce: **“Reti e Partnership – Partner Istituzionali”**, risulta che: **“Tra i principali stakeholder, un ruolo importante è rivestito in particolare dal Comune di Milano: la maggior parte dei servizi e delle attività della Strada è accreditata e/o convenzionata con il Comune di Milano, che rimane il principale interlocutore sia per la programmazione che per le modalità di gestione dei servizi stessi. I responsabili dei diversi servizi della Strada partecipano a vari tavoli istituzionali promossi dall'amministrazione comunale e collaborano quotidianamente con i referenti dei Servizi Sociali Professionali Territoriali.**

E come risulta dalla Carta del Servizio (doc.8) della predetta Cooperativa, relativa al progetto **“Casa Mia”**, il Servizio **“(...) si rivolge a donne sole con bambini, che si trovano in situazioni di grave emergenza abitativa (...).** Casa Mia sperimenta un servizio di seconda accoglienza, **in strutture appositamente destinate all'ospitalità temporanea di donne con bambini (...)** La permanenza nella struttura è prevista per 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6, in accordo col Servizio Sociale inviante (...).”

Una volta appurata ed incontestata la circostanza che la ricorrente dimori, insieme alle figlie, nella struttura messa a disposizione dalla Cooperativa La Strada su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune e non presso l'abitazione dei propri genitori ed insieme agli stessi, e che le figlie, in quanto minorenni, sono a carico della ricorrente stessa, la variazione del punteggio operata dall'Amministrazione sulla base del fatto che la condizione di “persona sola con uno più minori a carico” deve corrispondere alla situazione demografica del nucleo familiare che risulta iscritto in anagrafe è del tutto illegittima, in quanto contrasta con gli artt. 1 - 21 e 23 della L.R., nonché con quanto dispongono sia l'Allegato 1 del Reg. reg. 4/2017 al punto 3.a), sia l'Avviso n.880 al punto 10.3.a), che non prevedono affatto il requisito – ed anzi ne prescindono - della corrispondenza di tale condizione con la situazione anagrafica risultante dallo stato di famiglia.

Del resto, come è noto all'Amministrazione – che, sul punto, nulla ha replicato con il proprio provvedimento di rigetto del ricorso, v. doc.1 in relazione al doc. 5 cit.– e come è stato esplicitamente dichiarato dalla Cooperativa La Strada – che ha informato l'Ufficio Assegnazione Alloggi, v. doc. 4

cit. – “(...) il nucleo in oggetto è domiciliato temporaneamente presso la Cooperativa La Strada (...) in accordo con il Servizio Sociale (...)”, ma “(...) non può prendere residenza nell'alloggio per l'autonomia in quanto struttura accreditata con il Comune di Milano (...)” (v. doc.4 cit.).

Conseguentemente, lo stato di famiglia della ricorrente – che, come è noto, è un documento che certifica la composizione della famiglia anagrafica elencando coloro che vivono presso la stessa abitazione – le cui risultanze sono state accertate dagli uffici dell'Amministrazione, non corrisponde (certo non per volontà della ricorrente) alla realtà dei fatti nota all'Amministrazione, che è ben a conoscenza del fatto che la ricorrente e le figlie non vivono presso la stessa abitazione insieme ai genitori della prima; e non è, quindi, idoneo ad incidere negativamente ai fini del riconoscimento della condizione di persona sola con minori a carico, che corrisponde alla realtà dei fatti.

Per completezza, va evidenziato che l'Allegato 1 al Regolamento, allorché prende in esame le condizioni abitative, indica e prevede le risultanze anagrafiche solo per il punteggio relativo alla condizione di coabitazione di cui al punto 11 (“richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari”), mentre, per le altre condizioni, l'Allegato 1 indica la stretta corrispondenza alla situazione reale, ovvero l'effettivo luogo di dimora (“v. All.1 al Regolamento, punto 6.A. Richiedenti che dimorino: (...)”), o di abitazione (v. All.1 Regolamento, punti 9 e 10).

In punto va, infine, rammentato che – come è noto - mentre la residenza anagrafica corrisponde al dato formale che risulta dal registro dell'anagrafe civile, la dimora è il luogo in cui effettivamente una persona si trova in un determinato momento e va altresì rammentato che le risultanze anagrafiche determinano l'esistenza di una semplice presunzione che può sempre essere contestata con qualsiasi prova contraria.

Nella specie, è certo che la ricorrente dimori presso una struttura di accoglienza e non con i propri genitori – circostanza che l'Amministrazione ammette pacificamente - ed è altrettanto certo che la ricorrente ivi dimori insieme alle due figlie gemelle, come risulta dalla dichiarazione della Cooperativa La Strada avente ad oggetto: **domiciliazione sig.ra Elena Talotti (...) e minori (...)**” (v. doc.4 cit.).

Ne consegue che le risultanze dell'accertamento anagrafico effettuato dall'Amministrazione non consentono di revocare in dubbio la circostanza acclarata relativa alla reale situazione di fatto della ricorrente, privandola del relativo punteggio, e che, per converso, sussistono tutti gli elementi per il riconoscimento del punteggio relativo alla condizione di persona sola con minori a carico.

B- Quanto alla variazione del punteggio concernente la condizione abitativa relativa al luogo di dimora.

Passando ora alla variazione del punteggio concernente la condizione di cui al punto 11.1.A4) dell'Avviso e 6.A4) dell'Allegato 1 del R.R. 4/ 2017, ovverosia che il nucleo richiedente si trovi collocato “da almeno un anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute”, si osserva.

Come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla Cooperativa La Strada: “(...) l'alloggio per l'autonomia dove il nucleo è ospite è una struttura di accoglienza mamma/bambino accreditata con il Comune di Milano-area residenzialità (...)”.

L'art. 3 dello Statuto della Cooperativa La Strada – si rinvia al link sopra indicato - prevede: **“SCOPO MUTUALISTICO**

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di

servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo uno, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, a partire dalla centralità e dignità della persona umana, ed in rapporto ad essi agisce (...)”.

Il rapporto specifico che intercorre, nel caso di specie, tra Cooperativa e Comune è una conseguenza dell'intervento del Tribunale per i Minorenni e dei Servizi Sociali.

Come si è sopra dedotto – ma è opportuno ribadirlo anche in relazione a questo specifico aspetto del provvedimento impugnato - la Carta del Servizio (doc.8, cit.) della predetta Cooperativa relativa al progetto “Casa Mia”, prevede che questo: “(...) si rivolge a donne sole con bambini, che si trovano in situazioni di grave emergenza abitativa (...). Casa Mia sperimenta un servizio di seconda accoglienza, in strutture appositamente destinate all'ospitalità temporanea di donne con bambini (...) La permanenza nella struttura è prevista per 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6, in accordo col Servizio Sociale inviante (...)”.

*Ne consegue che una volta note le disposizioni del Tribunale per i Minorenni nonché l'intervento dei Servizi Sociali e una volta letta la relazione della Cooperativa La strada (inviata al competente ufficio assegnazione alloggio, v. doc.4 cit.), assumere – come appare dal provvedimento impugnato – che la ricorrente **non risulta collocata in un centro di assistenza o di ricovero adibita ad ospitare i soggetti presso le preposte strutture ricettive**, comporta il completo svuotamento del senso e della natura della disposizione in oggetto, in relazione alla ratio della Legge Regionale come appare dai suindicati artt. 1 - 21 e 23 della stessa.*

*Contestare il fatto – come appare dal provvedimento impugnato – che la struttura ove viene assistito il nucleo familiare della ricorrente rientri nella fattispecie prevista **dall'Allegato 1 (al Regolamento) al punto 6. ABITAZIONE IMPROPRIA (A. Richiedenti che dimorino (...)) A4. Da almeno 1 anno presso strutture di assistenza (...) legalmente riconosciute**, e corrispondentemente **nell'Avviso 880 al punto 11.1.A4**, equivale a contestare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori, nonché le modalità operative dei propri Servizi Sociali, finalizzate a fornire – per l'appunto - assistenza ad un nucleo familiare in evidente difficoltà e grave emergenza abitativa, attraverso l'inserimento nell'alloggio di semi autonomia della Cooperativa La strada (v. doc.3, Decreto Tribunale per i Minorenni, pag.4).*

Peraltro, in assenza, nel Regolamento, di una definizione specifica – includente e/o escludente – relativa alla espressione struttura di assistenza, è evidente che si debba applicare un criterio logico-ragionevole, che tenga conto da un lato della nozione e della natura di una struttura di assistenza e, dall'altro, dell'interesse pubblico (che non corrisponde all'interesse dello specifico settore della amministrazione), come tutelato dalla disciplina di cui agli artt. 1 - 21 e 23 della Legge regionale.

Per inciso, va evidenziato che l'Amministrazione è tenuta a versare una retta giornaliera, come indicato dalla Cooperativa La Strada. Per cui, delle due l'una: o la struttura della Cooperativa rientra nella fattispecie di cui al punto A4, e quindi va considerata una struttura di assistenza legalmente riconosciuta (e non può esservi dubbio alcuno in proposito) ovvero – e diversamente - andrebbe assimilata alle strutture di tipo alberghiero a carico della amministrazione pubblica, con riconoscimento – paradossalmente - del miglior punteggio, previsto in questa ipotesi.

E' quindi erroneo ritenere che la ricorrente non possieda i requisiti previsti dal Regolamento Regionale e dall'Avviso Pubblico atteso che, contrariamente a quanto assume l'Amministrazione la ricorrente possiede entrambi i requisiti previsti dalla disciplina sopra indicata. Ne consegue che i

provvedimenti impugnati, allorché dispongono la variazione del punteggio ai fini della domanda, risultano illegittimi e vanno annullati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al fumus si richiamano i motivi del ricorso. Quanto al periculum si osserva.

La ricorrente è madre di tre minorenni. Le figlie gemelle dimorano con la stessa.

Come risulta dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni (doc.3 cit.) e dalla relazione della Cooperativa La Strada (doc.4 cit.), il nucleo è temporaneamente domiciliato presso l'alloggio messo a disposizione a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali.

Lo stato di bisogno e di fragilità del nucleo sono stati accertati dal predetto Tribunale e dai Servizi Sociali e non possono essere ragionevolmente contestati.

La necessità di un'abitazione idonea, nell'immediato e nel prossimo futuro, appare di tutta evidenza e non può trovare alcuna soluzione nel mercato privato delle locazioni.

* * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa dallo scrivente difensore,

chiede

che il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano

voglia

in via cautelare

sospendere il provvedimento impugnato, con ogni opportuna statuizione ed in particolare ordinando all'Amministrazione di riattribuire il punteggio sottratto;

nel merito

annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, assumendo i provvedimenti opportuni ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Spese e competenze rifuse.

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Si producono i documenti indicati nonché copia della comunicazione inviata via p.e.c. dall'Amministrazione relativa alle generalità del controinteressato (doc.9), copia del Reg. Reg. n.4/2017 (doc.10), tratta dal sito della Regione Lombardia, nonché, ancora, copia del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (doc.11).

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che trattasi di procedimento in materia di servizi abitativi pubblici di valore indeterminato.

Milano 23 ottobre 2020.

Avv. Roberto Fortunato”.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta TALOTTI ELENA, (omissis), delego l'Avv. Roberto Fortunato, del Foro di Milano, a rappresentarmi e difendermi nel procedimento innanzi al TAR Lombardia – Milano, nonché in ogni fase, stato e grado del giudizio nei confronti del COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano e di eventuali controinteressati, avverso e per l'annullamento del provvedimento PG-0287045/2020 del 03/08/2020, emesso dal Direttore di Area della Direzione Casa - Area Assegnazione Alloggi di ERP - Ufficio contenzioso e attività di supporto, di rigetto del ricorso avverso il precedente provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 880-Piano 2019, ai sensi dell'art. 15 c.2 del Reg. Reg.n.4/2017, emesso in data 10/6/2020 dal medesimo Direttore di Area; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, previa richiesta di sospensione cautelare dello stesso. Conferisco al mio difensore, Avv. Roberto Fortunato, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di presentare e sottoscrivere istanze, memorie e motivi aggiunti, formulare domanda di ottemperanza, proporre procedimenti

cautelari e speciali, proporre e resistere avverso domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, farsi sostituire, comparire in sostituzione.
Eleggo domicilio presso e nello studio dello stesso in Milano, via G. Ripamonti n.66; p.e.c.: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it.

Dichiaro inoltre di essere edotta, ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che il trattamento e/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico ai sensi e per gli effetti di legge. Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal suddetto D. Lgs. n. 196/03 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), l'utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili per quanto possa rendersi necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Milano, 23 OTT. 2020

F.to TALOTTI ELENA

E' autografa la firma

F.to Avv. Roberto Fortunato".

* * *

L'Ordinanza Collegiale.

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e al *controinteressato*, indicato dall'Amministrazione, ex art. 140 cpc. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 2040/2020** ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.

A seguito dell'udienza in data 11.12.2020 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 2482/2020 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

"(...) Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati (...)

Ritenuto congruo, per tutto quanto precede:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;

- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto altresì:

- di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 21 gennaio 2021;

. (...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;

- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;

- fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 21 gennaio 2021 (...)".

* * *

Richiesta pubblicazione sul sito internet

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami, unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale.

Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano 21.12.2020.

Avv. Roberto Fortunato